

STATUTO DI "LEGAMBIENTE GORIZIA"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita un'associazione denominata "Legambiente Gorizia" con sede in Gorizia.
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Identità

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Legambiente Gorizia costituisce circolo locale affiliato a Legambiente onlus, associazione ambientalista a diffusione nazionale.

Legambiente Gorizia è autonoma sotto il profilo giuridico, amministrativo e patrimoniale. Si organizza secondo autonome decisioni e opera secondo le modalità e gli intenti dello Statuto nazionale di Legambiente onlus.

Art. 3

Carattere associativo

Legambiente Gorizia è organizzazione estranea ad ogni attività partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente. Intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva, gratuita e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4

Scopo sociale

Legambiente Gorizia opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntata allo sviluppo sostenibile e a tutela dei consumatori, a un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura.

Art. 5

Finalità

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, Legambiente Gorizia:

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Promuove la partecipazione dei Cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- Interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

- È un'associazione pacifista e non violenta, promuove la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, auspicando il disarmo totale nucleare e convenzionale;
- Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- Promuove la diffusione della cultura per formare una coscienza scientifica diffusa;
- Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili;

Art. 6 Attività

Legambiente Gorizia, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale, si propone per l'affermazione dello stesso di:

- a. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- c. gestire attività di carattere sociale e culturale, ed ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti scolastici ed università;
- d. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- e. organizzare campi di volontariato per il recupero ambientale;
- f. organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- g. produrre e diffondere stampati, periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h. promuovere i prodotti agricoli di qualità, biologici e di produzione locale;
- i. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- j. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- k. promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- l. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m. promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- n. promuovere la valorizzazione delle risorse naturali;
- o. promuovere gli scopi sociali nel mondo della scuola, della formazione, della ricerca e dell'università.
- p. collaborare con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe in tutto o in parte. Può collaborare e/o fornire pareri agli enti della Pubblica Amministrazione.

Titolo II Soci

Art. 7 Disciplina delle iscrizioni

Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente Gorizia e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.

Oltre che le persone fisiche, possono iscriversi a Legambiente Gorizia anche associazioni, comitati e altre realtà organizzate. Ciascuno di tali organismi partecipa all'Assemblea tramite un rappresentante che ha diritto a un voto nominale.

Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, né viene rimborsata qualora l'iscritto decada o non rinnovi la propria adesione all'associazione. Vengono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 8

Diritti dei soci e incompatibilità

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di votare per le deliberazioni di competenza dell'assemblea.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Sentito il Consiglio direttivo i soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi sociali. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organi sociali.

Vi è incompatibilità fra incarichi ricoperti all'interno di Legambiente Gorizia e incarichi di pari natura ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre realtà organizzate a queste assimilabili.

È inoltre stabilita l'incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Direttivo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale.

L'Assemblea può concedere deroghe, anche temporanee, votandole a maggioranza assoluta. Le deroghe possono essere revocate in qualunque momento dall'Assemblea e scadono automaticamente col rinnovo delle cariche sociali.

Art. 9

Doveri dei soci

I soci devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività dei soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Art. 10

Decadenza ed espulsione degli iscritti

Un socio decade per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale, decesso ovvero per espulsione, qualora il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione con provvedimento motivato e ne dà comunicazione scritta all'interessato entro otto giorni.

Il socio dichiarato decaduto o espulso può presentare ricorso scritto all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 11

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il segretario;
- 5) il tesoriere.

Art. 12 L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Il voto è personale. E' ammessa una sola delega all'anno. Ogni socio può portare una sola delega. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. La verbalizzazione è curata dal segretario o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 13 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con un preavviso minimo di dieci giorni, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e da inviare agli iscritti via posta elettronica e/o tramite gli strumenti più opportuni per garantire la celerità della spedizione. L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 31 marzo.

L'assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In questo caso la convocazione dell'assemblea dovrà aver luogo entro un mese dalla richiesta.

Art. 14 Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono normalmente in forma palese. Le votazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera normalmente a maggioranza semplice. I rendiconti finanziari devono essere votati a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Art. 16 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva i rendiconti consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- discute e delibera sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo, anche su proposta avanzata dai soci.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dall'associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- delibera sui ricorsi dei soci espulsi;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 17 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto fino ad un massimo di 8 membri eletti dall'assemblea dei soci, comprensivi del presidente, del segretario e del tesoriere.

I consiglieri decadono per:

- dimissioni;
- il verificarsi delle incompatibilità previste all'art. 8 del presente Statuto;
- la cessazione del rapporto associativo, nei casi previsti all'art. 10 del presente Statuto.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

Il consiglio è convocato dal presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data di convocazione, salvo casi di assoluta urgenza.

Art. 18 Durata e funzioni del Consiglio direttivo

I consiglieri eletti (compresi il presidente, il segretario e il tesoriere) durano in carica un anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 19 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del circolo;
- coordina l'attività del circolo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo assicurandone il regolare funzionamento;
- convoca e presiede l'Assemblea annuale dei soci;
- cura le relazioni con enti e associazioni presenti sul territorio e con il livello regionale e nazionale di Legambiente.

Il Presidente può essere revocato dall'assemblea; e può decadere nei casi previsti per i Consiglieri (art. 17).

Art. 20 Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- svolge funzione di Vicepresidente, sostituendo il Presidente quando questi è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni;
- è responsabile del tesseramento e provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;

Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da componenti del Consiglio direttivo, incaricati dal Presidente.

Il Segretario può essere revocato dall'assemblea; e può decadere nei casi previsti per i Consiglieri (art. 17).

Art. 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- ha l'incarico di conservare la cassa sociale e di curare le incombenze di carattere amministrativo e fiscale.
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

Titolo IV

Risorse ed attività economiche e il rendiconto economico e finanziario

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate, che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari dei soci, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea;
 - b) da contributi di organismi internazionali, amministrazioni dello Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità dell'associazione;
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
 - e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
 - f) da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6.

Art. 23

Responsabilità ed assicurazione

Legambiente Gorizia risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

I soci sono assicurati per gli infortuni subiti nella partecipazione alle attività sociali, con le modalità previste da Legambiente onlus.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi, con le modalità previste da Legambiente onlus.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può decidere ulteriori forme di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 24

Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno sette giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Titolo V

Norme finali

Art. 25

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 26

Scioglimento

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente Gorizia, dovrà essere presa dall'Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a Legambiente Friuli Venezia Giulia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 27

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto di Legambiente Friuli Venezia Giulia onlus, allo statuto nazionale di Legambiente onlus, alle norme di legge, al codice civile, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato all'unanimità dall'assemblea dell'associazione Legambiente Gorizia, il 15 Gennaio 2010.

Il Segretario
Sonia Kucler

Il Presidente
Cadez Luca